



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

**Dipartimento Infrastrutture e Mobilità**

Via Gazzoletti, 33 – 38122 Trento

T +39 0461 497661

F +39 0461 497470

pec dim@pec.provincia.tn.it

@ dim@provincia.tn.it

D330/1-2018

Numero di protocollo associato al documento come metadato (DPCM 3.12.2013, art. 20).  
Verificare l'oggetto della PEC o i files allegati alla medesima. Data di registrazione inclusa nella segnatura di protocollo.

**AVVISO PUBBLICO  
PER LA FORMAZIONE DI UN ELENCO DI PROFESSIONISTI  
CUI AFFIDARE INCARICHI TECNICI  
DI CUI AGLI ARTICOLI 20 E 22 DELLA LEGGE PROVINCIALE 10 settembre 1993, n. 26**

La Provincia autonoma di Trento, con deliberazione della Giunta provinciale n. 503 del 31 marzo 2017, ha approvato le modalità di iscrizione e di tenuta dell'elenco telematico degli operatori economici ai quali affidare servizi e incarichi, ai sensi degli articoli 19 e 21 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e agli articoli 20, 22 e 24 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 e la tempistica di attivazione di tale elenco.

In attuazione della predetta deliberazione, con avviso pubblico è stata disposta l'attivazione dell'elenco telematico – in prima applicazione – con riferimento agli operatori economici persone fisiche e relativamente ai soli incarichi tecnici di collaudo tecnico-amministrativo di cui all'articolo 24 della legge provinciale sui lavori pubblici nonché di collaudo statico rientranti negli incarichi disciplinati dall'articolo 20 della predetta legge provinciale. L'avviso pubblico è stato pubblicato in data 9 agosto 2018 sul sito istituzionale della Provincia, nella sezione “bandi e appalti”.

Con deliberazione n. 2075 di data 19 ottobre 2018 avente ad oggetto “Determinazioni in ordine all'elenco telematico degli operatori economici di cui all'art. 19 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2” è stata disposta, in parziale deroga della deliberazione della Giunta provinciale n. 503 del 2017, l'attivazione, a cui si dà attuazione con il presente avviso, dell'elenco telematico in oggetto con riferimento anche agli operatori economici, persone fisiche e giuridiche, ai quali affidare gli incarichi tecnici di cui agli articoli 20 e 22 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26.

Le informazioni raccolte attraverso la piattaforma saranno utilizzate dalla Provincia autonoma di Trento e dai suoi enti strumentali e società partecipate allorché siano sottoposte all'applicazione delle norme sui contratti pubblici, nonché da parte delle amministrazioni aggiudicatrici diverse dalla Provincia, su richiesta delle medesime.

Le modalità di **iscrizione** e di tenuta dell'elenco telematico degli operatori economici sono disciplinate secondo quanto stabilito nell'Allegato alla citata deliberazione giunta n. 503/2017 e di seguito riportato, a cui si rinvia, per la puntuale conoscenza delle disposizioni inerenti: la composizione dell'elenco, le modalità di iscrizione all'elenco, i requisiti di idoneità professionale richiesti, i divieti e le inconfiribilità, le cause di incompatibilità, gli obblighi di condotta e le modalità di tenuta dell'elenco. Si precisa riguardo alla composizione dell'elenco che per maggiore completezza sono state previste anche le sezioni "libera professione" e "ulteriori informazioni".

L'iscrizione alle sezioni relative agli incarichi di cui agli articoli 20 e 22 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26 è ammessa ad operatori economici persone fisiche o persone giuridiche.

Si precisa che l'iscrizione all'elenco telematico è effettuata, con modalità telematiche utilizzando la CPS/CNS del richiedente, accedendo all'apposita sezione (Imprese e Professionisti) e nell'area appositamente individuata all'interno del sito [www.servizionline.trentino.it](http://www.servizionline.trentino.it), secondo le modalità indicate nel predetto Allegato.

Gli operatori economici che intendono iscriversi, fatto salvo quanto meglio specificato nell'Allegato a questo Avviso, devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento delle medesime attività come precisato nel decreto 2 dicembre 2016, n. 263.

Attraverso l'attività di conferma e accettazione dell'iscrizione all'elenco telematico, i dati relativi a stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'operatore economico nonché i certificati sostituiti s'intendono attestati, ad ogni effetto legale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'articolo 65 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e, pertanto, della loro falsità risponderà l'autore dell'illecito ai sensi degli articoli 75 e 76 del medesimo d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il possesso dei requisiti richiesti per la specifica prestazione è comunque sempre verificato in sede di affidamento dell'incarico.

Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003, si specifica che l'elenco telematico è soggetto alle disposizioni di privacy e cookies policy del Portale dei servizi al cittadino, visibili sul sito [https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/profilo/938/informativa\\_privacy\\_e\\_cookies/44005](https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/profilo/938/informativa_privacy_e_cookies/44005).

Il Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia, a cui è soggetto anche l'operatore economico che rende prestazioni all'amministrazione stessa e di cui si raccomanda la preventiva visione, è pubblicato nel sito istituzionale della Provincia autonoma di Trento, al portale "Amministrazione trasparente/ Atti generali/Codici disciplinari e di comportamento" ([http://www.provincia.tn.it/binary/pat\\_portale/amministrazione\\_trasparente\\_pat/CodiceComportamento2014.pdf](http://www.provincia.tn.it/binary/pat_portale/amministrazione_trasparente_pat/CodiceComportamento2014.pdf)).

Distinti saluti.

**IL DIRIGENTE GENERALE**  
- ing. Raffaele De Col -

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile ( art. 3 D.lgs. 39/1993).

ALLEGATO

**Allegato alla deliberazione della Giunta provinciale n. 503 del 31 marzo 2017**

**MODALITÀ DI ISCRIZIONE E TENUTA  
DELL'ELENCO TELEMATICO DI OPERATORI ECONOMICI  
di cui agli articoli 19 e 21 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e agli articoli 20, 22  
e 24 della legge provinciale 10 settembre 1993, n. 26**

**A. PREMESSA**

La legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 – con la quale sono state recepite le recenti direttive comunitarie sulle procedure di appalto e concessione anche allo scopo di rendere trasparenti, accessibili e aggiornate le informazioni atte a snellire e rendere trasparenti l'attività e le procedure in questo settore – prevede l'introduzione di alcuni nuovi strumenti telematici atti a facilitare l'interpello, da parte di amministrazioni aggiudicatrici, di operatori economici al fine di ottenere la loro disponibilità ad accettare incarichi di natura tecnica in materia di appalti.

Si ricordano nello specifico:

a) l'articolo 19 (Elenco degli operatori economici per l'affidamento di servizi e di forniture) della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 il quale dispone che “Al di fuori delle ipotesi di ricorso al mercato elettronico, per la selezione degli operatori economici da invitare alle procedure di affidamento di servizi e di forniture, a esclusione delle forniture attinenti e funzionali all'esecuzione di lavori in economia ai sensi dell'articolo 52 della legge provinciale sui lavori pubblici 1993, la Provincia predispone un apposito elenco telematico aperto di operatori economici, cui le amministrazioni aggiudicatrici possono accedere direttamente.” “Gli interessati si iscrivono nell'elenco telematico compilando, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, una scheda identificativa e una dichiarazione che attesta l'assenza di motivi di esclusione e il possesso dei requisiti d'idoneità professionale”; questa norma rinvia alla Giunta provinciale la determinazione delle modalità d'iscrizione, di tenuta dell'elenco telematico e di verifica del possesso dei requisiti necessari all'iscrizione, anche con ricorso a verifiche a campione, nonché di ogni altro aspetto necessario all'attuazione della nuova disposizione;

b) l'articolo 21 (Composizione delle commissioni tecniche) della l.p. 9 marzo 2016, n. 2 il quale dispone che, “ai fini della nomina dei componenti delle commissioni tecniche diversi dal presidente la Provincia predispone un elenco telematico aperto di liberi professionisti, dipendenti pubblici e dipendenti delle amministrazioni aggiudicatrici, indicate nell'articolo 5 (della medesima l.p. 2/2016), suddiviso per ambiti di specializzazione” e, inoltre, che “gli interessati si iscrivono nell'elenco telematico compilando, nel rispetto della vigente disciplina in materia di autocertificazione, una scheda identificativa e una dichiarazione che attesti l'assenza di cause d'inconferibilità e il possesso dei requisiti d'idoneità professionale. Ai commissari e al presidente si applicano le cause di astensione previste dall'articolo 51 del codice di procedura civile e tutte le altre cause di astensione individuate dall'ordinamento provinciale, anche se riferite ai lavori pubblici, e statale”; anche per questa fattispecie la legge provinciale rinvia alla Giunta provinciale la determinazione delle modalità d'iscrizione, di tenuta dell'elenco telematico e di verifica del possesso dei requisiti necessari all'iscrizione, anche con ricorso a verifiche a campione, e di ogni altro aspetto necessario all'attuazione dell'articolo citato; questa norma, poi, precisa anche che “in caso di accertata carenza in organico di adeguate professionalità in relazione all'oggetto del contratto o, comunque, se ricorrono esigenze oggettive e provate, il responsabile del procedimento sceglie dall'elenco telematico i componenti diversi dal presidente, nel rispetto dei principi di rotazione, di libera concorrenza, di parità di trattamento, di non discriminazione, di trasparenza e di

proporzionalità, tenuto conto della loro idoneità professionale e delle pregresse esperienze professionali maturate rispetto allo specifico settore cui si riferisce l'oggetto del contratto";  
c) l'articolo 24 (che si riferisce al collaudo tecnico-amministrativo) della legge provinciale sui lavori pubblici (l.p. 26/1993 e ss.mm.) prevede l'utilizzo di un elenco di operatori economici ai fini della selezione dei soggetti cui affidare incarichi di collaudo tecnico-amministrativo, demandando alla Giunta provinciale la definizione delle modalità di iscrizione al medesimo elenco.

## **B. AMBITO DI APPLICAZIONE**

L'elenco telematico degli operatori economici costituisce lo strumento operativo per effettuare l'individuazione dei soggetti da invitare per l'affidamento di servizi, incarichi di natura tecnica e forniture nell'ambito delle norme sopra indicate, in quanto consente di raccogliere e gestire su un'unica piattaforma informatica tutte le informazioni necessarie al riguardo.

L'iscrizione alle sezioni relative agli incarichi di collaudo statico, di collaudo tecnico-amministrativo e di componente di commissioni tecniche è riservata ai soli liberi professionisti persone fisiche.

L'elenco può essere utilizzato sia, nei casi consentiti, per gli affidamenti diretti sia per individuare operatori economici da invitare nelle procedure di confronto concorrenziale, al di fuori del ricorso al mercato elettronico.

L'elenco, a regime, è obbligatoriamente utilizzato da tutte le amministrazioni aggiudicatrici tenute all'applicazione della normativa provinciale sui contratti pubblici (come individuate dall'articolo 5 della l.p. 2/2016).

## **C. GESTIONE DELL'ELENCO**

### **C.1. Composizione dell'elenco**

L'elenco si compone delle seguenti schede:

- **Anagrafica**
- **Domicilio/sede legale/Residenza dell'operatore economico da inserire nell'elenco**
- **Albo/Collegio/Altro**

In questa sezione l'operatore economico inserirà i dati relativi al titolo di studio posseduto e all'iscrizione all'albo o al collegio di pertinenza, nonché l'eventuale possesso della sola certificazione in materia di sicurezza

- **Tipologia di attività svolta** (libero professionale singolo o altra tipologia, indicando in tal ultimo caso il codice fiscale del soggetto di appartenenza nella qualifica di socio, dipendente etc.)

- **Abilitazioni e requisiti abilitanti** (ai sensi del DECRETO 2 dicembre 2016, n. 263 - Regolamento recante definizione dei requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria e individuazione dei criteri per garantire la presenza di giovani professionisti, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, ai sensi dell'articolo 24, commi 2 e 5 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50) In questa sezione l'operatore economico ovvero l'incaricato dallo stesso inserirà i dati relativi alle abilitazioni possedute nonché i requisiti abilitanti. Per le sezioni relative a Coordinatore della sicurezza, Collaudo statico, Collaudo tecnico amministrativo e Commissioni tecniche, si dovranno indicare sia il possesso delle abilitazioni che la volontà di essere invitato ad eventuali incarichi afferenti tali attività professionali

- **Istruzione**
- **Lingue straniere**
- **Corsi di formazione**
- **Lavoro dipendente**
- **Cariche associative**

In questa sezione l'operatore economico inserirà i dati relativi al possesso di cariche associative presso enti di diritto **pubblico e privato**

- **Incarichi con firma**

In questa sezione l'operatore economico inserirà i dati relativi alla propria attività professionale. I dati principali saranno relativi a:

- Tipologia committente
- Importo totale opera
- Tipo di incarico
- Anno di inizio e fine incarico
- Categoria, Importo, Identificazione e Complessità dell'incarico secondo il regolamento adottato con decreto del Ministro della Giustizia 17 giugno 2016
- Tipologia di incarico
- Ambito e sottoambito di attività

- **Collaborazioni**

## **C.2. Iscrizione all'elenco**

L'istanza d'iscrizione all'elenco telematico è presentata, con modalità telematiche utilizzando la CPS/CNS del richiedente, accedendo all'apposita sezione (Imprese e Professionisti) e nell'area appositamente individuata all'interno del sito [www.servizionline.trentino.it](http://www.servizionline.trentino.it), come di seguito precisato.

Le informazioni integrali potranno essere consultate dai soggetti incaricati, all'interno delle amministrazioni aggiudicatrici, all'attività di affidamento dei servizi e degli incarichi, previo accreditamento con le modalità indicate.

La compilazione della richiesta di iscrizione all'elenco telematico è effettuata, in proprio, dall'operatore economico direttamente o tramite incaricato autorizzato, in possesso dei requisiti richiesti.

L'iscrizione avviene in via telematica nell'area dedicata sul Portale dei servizi della Provincia autonoma di Trento, in relazione alle prestazioni per le quali il compilatore intende proporsi.

Per la compilazione e l'invio della domanda di iscrizione all'elenco telematico della Provincia di Trento, è necessario dotarsi della Carta Provinciale dei Servizi (CPS), che deve essere attivata, o di una qualunque Carta Nazionale dei Servizi (CNS), tessere che hanno a bordo un certificato di riconoscimento.

Collegandosi al sito [www.servizionline.trentino.it](http://www.servizionline.trentino.it), alla sezione dedicata ad Imprese e Professionisti, il compilatore selezionerà il servizio "Elenco Telematico Professionisti" e procederà con la domanda di iscrizione dopo aver certificato la propria identità con la carta CPS/CNS.

Una volta autenticato, il compilatore procederà inserendo i dati nell'apposita scheda suddivisa in sezioni, che consente l'immissione delle informazioni generali e del curriculum.

I dati, prima della loro conferma finale, possono in ogni momento essere provvisoriamente salvati con l'apposita funzione "Salva Bozza": in questo stato l'istanza non è ancora perfezionata e i relativi dati non sono ancora utilizzabili.

Completato l'inserimento dei dati richiesti, sarà richiesto al compilatore di validare definitivamente i dati medesimi accettando il loro inserimento definitivo nel database dell'elenco telematico, il loro utilizzo da parte delle amministrazioni aggiudicatrici del territorio provinciale e la pubblicazione come dato libero per quanto attiene alle informazioni divulgabili.

Cliccando sul pulsante "Procedi per convalidare" sarà avviata la funzione di validazione che contempla la generazione del modulo, la richiesta di verifica e di conferma finale che avviene cliccando sul pulsante "Confermo e accetto quanto sopra riportato".

Attraverso l'attività di conferma e accettazione, i dati relativi a stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza del compilatore nonché i certificati sostituiti s'intendono attestati, ad ogni effetto legale, ai sensi del combinato disposto degli articoli 46 e 47 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445 e dell'articolo 65 del d. lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e, pertanto, della loro falsità risponderà l'autore dell'illecito ai sensi degli articoli 75 e 76 del medesimo d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445.

Il modulo così confermato potrà essere autonomamente salvato e stampato dalla postazione del compilatore e potrà essere, altresì, visualizzato nelle consultazioni successive.

Entro 24 ore dall'inserimento il sistema invierà una mail con la ricevuta alla casella di posta elettronica certificata indicata dal professionista nel modulo.

Le stesse modalità dovranno essere adottate per il successivo aggiornamento del curriculum.

Per i soli Ingegneri, Architetti e Geologi già iscritti alla vetrina Professionale degli ordini della Provincia di Trento (<http://www.vetrinaprofessionale.tn.it/>) è possibile evitare la parte di compilazione del curriculum della procedura sopra riportata trasferendo direttamente i dati inseriti nelle vetrine professionali tramite l'apposita procedura. In tal caso il professionista dovrà solo confermare i dati che troverà precompilati nell'elenco. La conferma comporta, in ogni caso, piena assunzione di responsabilità della veridicità dei dati confermati agli effetti di legge, come sopra specificato.

In sede di compilazione, il richiedente, se è un operatore economico a cui possono essere indicata la tipologia di attività dallo stesso svolta tra quelle elencate al comma 3 dell'articolo 20 della l.p. 10 settembre 1993, n. 26 e, nel caso in cui indichi la sua appartenenza ad un'organizzazione (studio associato, società, consorzi stabili), indicherà anche il codice fiscale del soggetto, precisando se intende operare anche in qualità di libero professionista singolo ovvero unicamente quale soggetto appartenente all'organizzazione dichiarata. Il professionista assume, in sede di compilazione, piena responsabilità in ordine alla dichiarazione di appartenenza all'organizzazione e al possesso di eventuali autorizzazioni, per la presentazione della sua richiesta di iscrizione, da parte dell'organizzazione stessa.

### **C.3. Requisiti di idoneità professionale**

Gli operatori economici che intendono svolgere prestazioni ai sensi degli articoli 20, 22 e 24 della LP 26/1993 devono essere in possesso dei requisiti previsti dalla vigente normativa per lo svolgimento delle medesime attività come precisato nel DECRETO 2 dicembre 2016, n. 263: iscrizione – senza sospensioni o interdizioni – all'albo professionale, possesso dei crediti formativi, copertura assicurativa presso la Cassa di appartenenza, prescritte abilitazioni o frequenza a corsi etc..

Inoltre, per poter svolgere l'attività riferita alla sezione COLLAUDI TECNICO AMMINISTRATIVI i soggetti devono essere in possesso:

- a. per gli incarichi relativi a lavori/servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria:
  - diploma di laurea in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali;
  - nonché iscrizione ai relativi albi professionali con anzianità non inferiore a 5 anni;
- b. per gli incarichi relativi a lavori/servizi di importo pari e superiore alla soglia comunitaria:
  - diploma di laurea magistrale in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali;
  - nonché iscrizione ai relativi albi professionali con anzianità non inferiore a 10 anni;
  - nonché aver svolto ed ultimato almeno un servizio di direzione lavori affidato da una Pubblica Amministrazione e riconducibile alla categoria indicata dal professionista ovvero aver svolto ed ultimato almeno un precedente incarico di collaudo ai sensi della precedente lettera "a"; l'importo anche cumulato di tali incarichi deve essere almeno pari alla soglia comunitaria.

Infine, per poter svolgere attività nell'ambito della sezione COMMISSIONI TECNICHE i soggetti devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

- a. per gli incarichi relativi a lavori/servizi di importo inferiore alla soglia comunitaria:
  - iscrizione ai relativi albi professionali con anzianità non inferiore a 5 anni;
- b. per gli incarichi relativi a lavori/servizi di importo pari e superiore alla soglia comunitaria:
  - diploma di laurea magistrale in ingegneria, architettura, geologia, scienze agrarie e forestali;
  - nonché iscrizione ai relativi albi professionali con anzianità non inferiore a 10 anni;
  - nonché aver svolto ed ultimato almeno un servizio di direzione lavori o di progettazione o di coordinamento della sicurezza, riconducibile alla categoria indicata dal professionista.

Con riferimento a tale ultima sezione, ai fini della valutazione della peculiare e comprovata esperienza per l'iscrizione nell'elenco sono considerati anche i servizi di direzione lavori o di

progettazione o di coordinamento della sicurezza svolti a favore di committenti privati, dimostrati da certificati di regolare esecuzione rilasciati dai medesimi committenti o dichiarati dal professionista che dia prova, a richiesta dell'Amministrazione, dell'avvenuta realizzazione dei lavori mediante atti autorizzativi o concessori o certificato di collaudo relativi ai lavori per i quali è stata effettuata la prestazione ovvero mediante la produzione di copia del contratto e delle fatture in ordine alla prestazione eseguita, in analogia a quanto previsto dall'articolo 28, comma 2 del DPP 11/05/2012, n. 9-84/Leg.

Si precisa che i servizi di collaudo ed i servizi ad essi assimilabili sono da considerarsi ultimati con l'approvazione del certificato di collaudo all'Amministrazione o per i collaudi svolti a favore di committenti privati con il rilascio della dichiarazione del committente privato in ordine alla regolare prestazione di collaudo o del relativo titolo abilitativo edilizio da parte dell'Amministrazione competente.

#### C.4. Divieti e inconfiribilità

Non possono essere iscritti nell'elenco e mantenere tale iscrizione:

- coloro ai quali si applicano i motivi di esclusione previsti dalla vigente normativa sugli appalti;
- coloro che, ai sensi dell'articolo 35-bis del d.lgs. 165/2001, sono stati condannati, anche con sentenza non passata in giudicato, per i reati previsti nel capo I del titolo II del libro secondo del codice penale. Il patteggiamento è accomunato alle sentenze di condanna, anche non passate in giudicato come previsto dal richiamato articolo 35-bis.

#### C.5. Cause di incompatibilità

Nei confronti dei soggetti iscritti non devono sussistere le situazioni di conflitto di interessi indicate nell'articolo 51 del codice di procedura civile e nell'articolo 7 del "Codice di comportamento dei dipendenti della Provincia Autonoma di Trento e degli enti pubblici strumentali della Provincia" approvato in allegato alla deliberazione n. 1217 del 18/7/2014 .

I soggetti iscritti che rilevano nel corso della prestazione delle ipotesi di conflitto di interessi, sono comunque tenuti a darne comunicazione alla stazione appaltante e ad astenersi dalla prestazione. Fatte salve le ipotesi di responsabilità amministrativa e penale, la mancata astensione costituisce comunque fonte di responsabilità contrattuale.

Con riferimento alle commissioni tecniche e ai collaudi si applicano, nei confronti dei soggetti iscritti, le situazioni di incompatibilità previste dai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 60 del d.p.p. 11/05/2012, n. 9-84/Leg.

Infine, i soggetti iscritti:

- che, nel biennio antecedente l'incarico, hanno ricoperto cariche di pubblico amministratore, non possono essere affidatari di incarichi da parte delle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto.
- che siano dipendenti pubblici in quiescenza non possono essere affidatari di incarichi da parte delle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato le proprie funzioni d'istituto, per un periodo di 2 anni dalla cessazione del rapporto di servizio.

#### C.6. Obblighi di condotta

Gli operatori economici, se affidatari di servizi/incarichi, sono soggetti agli obblighi di condotta stabilito dal Codice di comportamento dell'amministrazione aggiudicatrice.

Le sanzioni conseguenti alle violazioni degli obblighi previsti dal codice di comportamento e delle suddette condizioni ostative sono previste negli atti di affidamento degli incarichi.

### E. MODALITÀ DI TENUTA DELL'ELENCO

L'operatore economico iscritto all'elenco è tenuto a segnalare tempestivamente (comunque non oltre i 3 giorni lavorativi) tutte le modifiche relative ai dati inseriti attestanti il possesso dei requisiti nonché, entro 15 giorni, i dati relativi alle cariche ricoperte. Egli, inoltre, può inserire in ogni momento informazioni aggiuntive quali nuovi incarichi con firme, corsi di specializzazione e simili.

A cadenza annuale, è richiesto all'operatore economico di confermare l'iscrizione e il permanere delle condizioni dichiarate. Decorso inutilmente il termine, la Provincia provvede

alla sospensione dall'elenco fino all'avvenuta conferma. Decorso inutilmente tre anni dalla scadenza, la Provincia provvede alla cancellazione d'ufficio dall'elenco.

L'iscrizione, la modifica, l'integrazione dei dati inseriti e la cancellazione su richiesta del soggetto interessato sono sempre possibili senza limiti di tempo.

Nel caso di modifiche di condizioni soggettive, che non incidono sul possesso dei requisiti di iscrizione, è opportuno comunque un immediato aggiornamento dell'elenco.

L'aggiornamento dell'elenco ha efficacia dal giorno successivo all'inserimento nell'applicativo. La perdita dei requisiti di iscrizione deve essere immediatamente segnalata alla Provincia da parte del soggetto interessato, o da parte dell'amministrazione aggiudicatrice in sede di verifica del permanere dei requisiti, quando sia venuto a conoscenza di nuovi elementi ostativi all'iscrizione.

Determinano, inoltre, il venir meno dei requisiti di moralità le accertate mancate segnalazioni dei tentativi di condizionamento dell'attività oggetto della prestazione da parte della stazione appaltante o di qualunque altro soggetto in grado di influenzarne l'andamento .

Fermo restando la procedura di verifica della sussistenza dei requisiti e l'assenza dei motivi di esclusione prevista dalla vigente normativa in materia di contratti pubblici, la mancata produzione della documentazione richiesta atta a comprovare la veridicità delle dichiarazioni rese, l' accertata falsità di quanto dichiarato ovvero in presenza di irregolarità riscontrate, l'amministrazione, previa diffida ad integrare o a rendere spiegazioni o ad effettuare le correzioni necessarie, procederà alla cancellazione del soggetto dall'elenco telematico. Nei casi più gravi, nelle more della cancellazione può essere disposta la sospensione dall'elenco telematico.

Le verifiche e l'adozione dei provvedimenti di cancellazione e sospensione dall'elenco competono alla Provincia autonoma di Trento, anche su segnalazione delle amministrazioni aggiudicatrici in seguito delle verifiche effettuate per l'affidamento dell'incarico, ove richiesto dalla vigente normativa.

La Provincia sospende inoltre, previa contestazione e presentazione di osservazioni nel termine assegnato, per un periodo da tre mesi ad un anno, i soggetti iscritti che abbiano rifiutato per almeno 3 volte consecutive ovvero nell'arco di un biennio l'affidamento dell'incarico, per motivi diversi dalla incompatibilità.

L'Amministrazione procede a dare comunicazione dell'avvenuta cancellazione al soggetto interessato.

Il soggetto cancellato dall'elenco può richiedere una nuova iscrizione all'elenco, se in possesso dei requisiti, decorso 1 anno dalla comunicazione dell'avvenuta cancellazione.

Sono sospesi dall'elenco coloro che sono stati oggetto di provvedimenti disciplinari di sospensione da parte del Consiglio dell'Ordine o del Collegio di appartenenza per la relativa durata.

## 9. Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13 del d.lgs. 196/2003, si specifica che l'elenco telematico è soggetto alle disposizioni di privacy e cookies policy del Portale dei servizi al cittadino, visibili sul sito [https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/profilo/938/informativa\\_privacy\\_e\\_cookies/44005](https://www.servizionline.provincia.tn.it/portal/server.pt/community/profilo/938/informativa_privacy_e_cookies/44005) .